

DEFINIZIONI

Nel testo che segue si intendono:

- per "Assicurazione": il contratto di assicurazione;
- per "Polizza": il documento che prova l'assicurazione
- per "Contraente": il soggetto che stipula l'assicurazione;
- per "Assicurato": il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione;
- per "Società": l'impresa assicuratrice;
- per "Premio": la somma dovuta dal Contraente alla Società
- per "Indennizzo": la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro;
- per "Cose": sia gli oggetti materiali sia gli animali;
- per "Sinistro": il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.
- Istituti di Credito e altri: Enti Creditizi, Enti Finanziari e, più in generale, Imprese che applicano il C.C.N.L. Bancari
- Per "Famigliari Conviventi": si intende chiunque conviva con l'Assicurato, ivi compreso il convivente more uxorio, uniti da un legame di parentela (moglie/marito, figli minori, figli naturali, figli non conviventi fiscalmente a carico) e/o da un legame di vincolo stabile o affettivo stabile e duraturo (cosiddette coppie di fatto); sono compresi i figli minori del coniuge o convivente more uxorio nati da precedente unione.

A maggior precisazione della Sezione DEFINIZIONI, la voce "Assicurato" si intende così ridefinita: Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione nonché gli associati del Centro Servizi Fabi e i dipendenti del Centro Servizi Fabi, compresi i componenti del nucleo familiare.

Art. 1 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (artt.1892, 1893 e 1894 Cod. Civ.)

Art. 2 – Altre assicurazioni

L'Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per il rischio descritto in polizza; in caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 C.C.).

Art. 3 – Decorrenza della garanzia e pagamento del premio

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio è stata pagata; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 C.C.

I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società.

Art. 4 – Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 5 – Aggravamento del rischio

L'Assicurato e il Contraente devono dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita

totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (art. 1898 C.C.).

Art. 6 – Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione dell'Assicurato o del Contraente (art. 1897 C.C.) e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 7 – Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro

In caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza (art. 1913 C.C.). L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (art. 1915 C.C.).

Art. 8 – Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 9 – Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme della legge italiana.

RCT CAPO FAMIGLIA

Art. 10 – OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

L'impresa si obbliga a tenere indenne gli assicurati ed i familiari con loro conviventi di quanto questi siano tenuti a pagare quali civilmente responsabili ai sensi di legge a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) per i danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e per danneggiamenti a cose e animali in conseguenza di un evento accidentale verificatosi nell'ambito della vita privata.

L'assicurazione opera, inoltre per la responsabilità civile derivante agli Assicurati per danni arrecati a terzi in conseguenza di un fatto commesso da:

- FIGLI MINORI, anche nell'eventualità in cui gli stessi siano affidati al coniuge separato o divorziato o convivente e/o ex convivente more uxorio, oppure temporaneamente ad altri famigliari. La responsabilità delle predette persone, anche se non conviventi e/o presenti nello stesso stato di famiglia e/o presenti nel certificato di residenza dell'Assicurato, si intende in questo caso assicurata;
- FIGLI, riconosciuti da entrambi i genitori non coniugati, e FIGLI NATURALI presenti nello stato di famiglia di uno dei due genitori e non conviventi e/o presenti nello stesso stato di famiglia e/o presenti nel certificato di residenza dell'Assicurato;
- FIGLI MINORI del coniuge o convivente nati da precedente unione;
- FIGLI che per motivi di studio hanno un diverso domicilio;
- MINORI e PERSONE "ALLA PARI", temporaneamente ospiti degli Assicurati;
- BABY SITTER e ADDETTI AI SERVIZI DOMESTICI, anche se prestatori d'opera occasionali; Nel caso in cui l'affidamento a terzi venga fatto a titolo gratuito e di cortesia la garanzia copre anche la responsabilità civile delle persone cui sono affidati i figli minori dell'Assicurato per la sorveglianza/vigilanza momentanea
- I MINORI affidati all'Assicurato.
- INCAPACI DI INTENDERE E VOLERE (art. 2047 del Codice Civile) in tutela agli Assicurati.
- I FIGLI e FIGLI NATURALI MINORI dell'Assicurato, privi dei requisiti previsti dalla Legge, alla guida di veicoli a motore e natanti, qualora tale guida sia avvenuta all'insaputa dei genitori, comprese le azioni di regresso eventualmente svolte dall'assicuratore del veicolo stesso.

Inoltre, per quanto relativo alla responsabilità civile verso i prestatori di lavoro, l'impresa si obbliga, nei limiti dei massimali prescelti sul certificato

- a) a tenere indenni gli Assicurati di quanto questi siano tenuti a pagare (capitali, interessi e spese) quali civilmente responsabili ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30/6/65, n. 1124, per gli infortuni (escluse le malattie professionali) sofferti dagli addetti ai servizi domestici assicurati presso l'Inail per gli infortuni sul lavoro;
- b) al risarcimento delle somme che gli Assicurati siano tenuti a pagare quali civilmente responsabili per danni corporali subiti dagli addetti ai servizi domestici, "personale a ore", "baby sitter" e "persone alla pari", non soggetti all'obbligo di assicurazione infortuni ai sensi del D.P.R. 30/6/65 n. 1124.

Art. 11 – PRECISAZIONI CIRCA LA PORTATA DELLA GARANZIA

Fermo restando quanto convenuto al precedente art. 10 “Oggetto dell’assicurazione”, nonché al successivo art. 13 “Esclusioni”, la garanzia opera anche per:

- conduzione e/o proprietà dei locali costituenti la dimora, abituale e/o saltuaria, dell’Assicurato, compresa l’esecuzione di lavori di ordinaria manutenzione nonché, in qualità di committente, di lavori di straordinaria manutenzione affidati a terzi;
- danni derivati da spargimento d’acqua conseguenti alla conduzione dei locali di cui al punto precedente;
- proprietà ed uso di apparecchi domestici, compresi fono audiovisivi e – limitatamente alle lesioni corporali – danni a terzi derivati da incendio, scoppio ed esplosione degli stessi;
- intossicazione ed avvelenamenti causati agli ospiti da cibi o bevande avariati;
- utenza della strada in qualità di pedone;
- proprietà ed uso di velocipedi (compresi monopattini elettrici aventi le caratteristiche previste dalla Legge 160 del 27 dicembre 2019), tricicli, vetturette, golf cars, carrozzine per bambini e carrozzine per disabili e simili; l’assicurazione si estende anche ai mezzi provvisti di motore, purché aventi caratteristiche di giocattolo, nonché a biciclette con pedalata assistita da motore elettrico ausiliario e a carrozette elettriche o manuali per disabili, ma esclusi tutti i rischi assicurabili secondo quanto disciplinato dalla legge n. 990 del 24/12/69 e successive modifiche;
- pratica del campeggio nei luoghi dove è consentito, compresi i danni derivati da incendio, scoppio, esplosione, ma esclusi tutti i rischi assicurabili secondo quanto disciplinato dalla legge n. 990 del 24/12/69 e successive modifiche;
- partecipazione dell’Assicurato o dei Familiari conviventi, in qualità di genitori accompagnatori, a qualsiasi attività indetta ed autorizzata delle Autorità Scolastiche, comprese gite, visite culturali, manifestazioni sportive e ricreative intendendosi altresì compresa la responsabilità derivate da fatto di minori affidati alla loro sorveglianza;
- proprietà ed uso di imbarcazioni a remi ed a vela, senza motore né entro né fuoribordo, nonché di tavola con o senza vela;
- esercizio di attività ricreative non retribuite, escluse la pratica dell’aeromodellismo e l’attività venatoria;
- esercizio di sport in qualità di dilettante, esclusi il paracadutismo, gli sport aerei in genere e quelli motoristici;
- proprietà, detenzione ed uso di armi, anche da fuoco, per difesa, tiro “a segno” e “a volo”, ma escluso l’uso delle stesse per l’attività venatoria;
- uso o guida da parte dei figli minori di veicoli o natanti a motore, non in usufrutto o di proprietà degli Assicurati, od agli stessi locati, nel caso di azione di rivalsa della società assicuratrice di tali mezzi;
- proprietà, uso o possesso di animali domestici, compresi le previsioni di cui all’art. 1. lett a) dell’ORDINANZA 9 settembre 2003 del MINISTERO DELLA SALUTE e sue successive modifiche e/o integrazioni – Tutela dell’incolumità pubblica del rischio di aggressioni da parte di cani potenzialmente pericolosi – pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale N. 212 del 12 Settembre 2003;
- Proprietà, uso o possesso di animali da sella, ivi compresi cavalli nell’ambito della gestione in scuderia (escluso attività professionale), dell’attività ludica, ricreativa e sportiva dilettantistica, esclusa qualsiasi attività agonistica;

- La responsabilità dell'Assicurato per i danni alle Cose in consegna e/o custodia all'Assicurato (a parziale deroga dell'art. 12 Esclusioni), limitatamente a:
 - i danni ad alberghi o analoghe strutture per il solo periodo in cui l'Assicurato li ha in uso;
 - i danni all'Abitazione presa in locazione ed al relativo Contenuto, se di proprietà di terzi.La garanzia opera fino al massimo Risarcimento di € 2.500,00 per Annualità assicurativa, con l'applicazione di una Franchigia pari ad € 150,00 per Sinistro.

Art. 12 - PERSONE NON CONSIDERATE NEL NOVERO DEI TERZI

Non sono considerati terzi ai fini dell'assicurazione in deroga alle C.G.A.:

- a) il coniuge, i genitori, i figli degli Assicurati, nonché qualsiasi altro parente od affine con gli stessi conviventi;
- b) le persone che, essendo in rapporto anche occasionale di dipendenza con gli Assicurati, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio, fatta eccezione per quanto stabilito all'OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE limitatamente alla responsabilità civile verso i prestatori di lavoro.

Art. 13 – ESCLUSIONI

L'assicurazione non comprende i danni derivanti da in deroga alle C.G.A.:

- a) esercizio di qualsiasi attività a carattere professionale, commerciale, industriale o di qualsiasi altra attività comunque retribuita;
- b) inadempimenti od errori di natura contrattuale o fiscale;
- c) furto e quelli a cose altrui derivanti da incendio delle cose degli Assicurati o che gli stessi detengano a qualsiasi titolo eccettuati, per i danni da incendio, quelli avvenuti durante la pratica del campeggio svolto come indicato al precedente art. 11;
- d) proprietà, possesso, uso e guida di mezzi di locomozione, navigazione o trasporto in genere, salvo quanto precisato al precedente art. 11;
- e) pratica dell'aeromodellismo, paracadutismo, sport aerei e motoristici in genere, nonché dall'esercizio dell'attività venatoria;
- f) proprietà di immobili salvo quando derogato all'Art 11;
- g) espletamento, compresa la committenza, di lavori edili rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni;
- h) contagio che comporti sindrome di immunodeficienza acquisita (AIDS);
- i) inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo; interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerali ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- j) trasformazioni od assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.).

L'assicurazione non vale per i danni:

1. a cose ed animali che gli Assicurati abbiano in consegna o custodia a qualsiasi titolo o destinazione; derivanti, direttamente e/o indirettamente, seppur in parte;
2. da amianto o da qualsiasi altra sostanza o prodotto contenente in qualunque forma o misura amianto;
3. da campi elettromagnetici.

Art. 14 – ESTENSIONE TERRITORIALE

A parziale deroga delle C.G.A. l'assicurazione vale per i danni che si verifichino in tutto il mondo.

Art. 15 – GARANZIA AGGIUNTIVA

Si intende operante anche la seguente garanzia:

RICORSO TERZI DA INCENDIO

A parziale deroga di quanto previsto all'art. 13 lettera c), la garanzia R.C.T. comprende i danni a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o dallo stesso detenute; questa estensione di garanzia è prestata con l'applicazione di una franchigia di EURO 250,00 per ogni sinistro, nel limite del massimale stabilito in polizza e comunque non oltre EURO 25.000,00 per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo.

Art. 16 – ASSICURATI

Associati alla FABI, ed altresì gli associati del Centro Servizi Fabi, i dipendenti del Centro Servizi Fabi e i dipendenti del Sindacato FABI, compresi i famigliari conviventi con essi.

La copertura assicurativa Capofamiglia si intende operante anche per gli iscritti a Fabi provinciali diversi dal Fabi Contraente purché detti iscritti abbiano in essere con la Contraente la copertura Cassieri e/o Professionale

Si precisa che tra gli assicurati devono intendersi anche i dipendenti di società di pegno al credito e gestione del credito deteriorato a cui si applica il CCNL bancario.

Si prende atto che tutti coloro che aderiscono a qualsiasi opzione di RC Professionale o RC CASSA, RC CASSA/MISTA/PROFESSIONALE si intendono automaticamente e gratuitamente assicurati anche con la presente polizza RC Capofamiglia alle condizioni di cui al contratto assicurativo in essere al momento del sinistro.

Art. 17 – MASSIMALE GARANZIA

La garanzia viene prestata con un massimale scelto dal Fabi.

L'opzione deve essere comunicata all'atto della sottoscrizione e/o del rinnovo e varrà per tutti gli iscritti al sindacato di appartenenza.

Art. 18 – PREMI

A parziale deroga dell'Art. 3 – Decorrenza della garanzia e pagamento del premio la copertura della presente polizza deve intendersi prestata dalle ore 24:00 del 31/12 di ciascuna annualità. Il premio viene conteggiato sulla base del numero iscritti forniti dal FABI. La Compagnia emetterà eventuali appendici di regolazione sulla base dei dati comunicati dal Broker a seconda di successive richieste di adesione alla copertura.

Art. 19 MODALITA' DENUNCIA SINISTRI

A parziale modifica e integrazione delle C.G.A si conviene che entro 15 giorni dalla data di notifica della richiesta danni, l'assicurato dovrà inviare denuncia di sinistro alla Fabi allegando:

- richiesta risarcimento danni della Controparte (contenente nominativo, indirizzo, codice fiscale della Controparte)
- apertura sinistro con il condominio (solo se trattasi di danno che colpisce la garanzia)
- preventivi/fatture dei danneggiati
- foto
- copia scheda di adesione e relativa contabile del bonifico effettuato al broker
- copia del verbale dell'Autorità intervenute, se presenti/chiamate sul luogo del sinistro

Per sinistri di importo rilevante la compagnia si riserva la facoltà di espletare indagini approfondite e di richiedere all'Istituto di appartenenza ulteriore documentazione a supporto del sinistro e/o di contattare l'assicurato, previo accordo con AREA BROKER e Fabi, per un incontro presso l'Ispettorato sinistri della compagnia

La Fabi trasmetterà ad AREA BROKER & QZ. S.p.A. file elettronico riepilogativo delle posizioni di sinistro aperte nel mese, corredate dalla documentazione prevista contrattualmente; tale documentazione verrà inoltrata a UNIPOLSAI ASSICURAZIONI per procedere all'apertura e liquidazione del danno (pratiche complete/e/o alla sola apertura per le pratiche non complete in ogni parte.

Art. 20 – GESTIONE DELLE VERTENZE – SPESE LEGALI E PERITALI L'Impresa, fino a quando ne ha interesse, assume la gestione delle vertenze in sede civile; ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell'Assicurato in sede penale sino ad esaurimento del grado di giudizio in corso all'atto della tacitazione dei danneggiati. Sono a carico della Compagnia le spese sostenute per resistere all'azione del danneggiato entro il limite di un importo pari al 25% del massimale stabilito. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese saranno ripartite tra la Compagnia e l'Assicurato in proporzione del rispettivo interesse. L'Impresa non riconosce spese per legali o tecnici che non siano da esse designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale. Sono comprese le spese di soccombente per la difesa del danneggiato vittorioso poste a carico dell'Assicurato soccombente con sentenza definitiva, computate nel massimale e indennizzate dalla Compagnia ai termini e alle condizioni della presente polizza.

Clausola Broker

Il Contraente e/o Assicurato, dichiara di aver affidato la gestione del presente contratto alla Spettabile AREA BROKER & QZ S.p.A. la quale agisce in qualità di Broker ai sensi delle leggi vigenti. Di conseguenza, tutti i rapporti inerenti il presente contratto potranno essere svolti per conto del Contraente e/o Assicurato dal Broker di cui sopra il quale tratterà con la Società Delegataria informandone le Coassicuratrici. Tutte le comunicazioni inerenti al contratto, ivi comprese quelle relative al recesso ed alle disdette nonché quelle relative agli atti interruttivi delle prescrizioni, debbono essere trasmesse, dal Contraente e/o Assicurato alla Società Delegataria e viceversa, direttamente o tramite il Broker designato. Ogni comunicazione si intende fatta o ricevuta dalla Delegataria nel nome e per conto di tutte le coassicuratrici.